

Maggio
2013

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO



REGOLAMENTO URBANISTICO

*Il sindaco e assessore
all'urbanistica*

Emilio Bonifazi

*Dirigente Gestione del
Territorio*

Marco De Bianchi

Il resp. del servizio Pianif. Urb.

Elisabetta Frati

*Il responsabile del
procedimento*

Rossana Chionsini

Garante della comunicazione

Spartaco Betti



COMUNE DI
GROSSETO

Consulente urbanista - coordinatore

Gianfranco Gorelli

Coordinatori ufficio di piano

Michela Chiti

Ufficio di piano

Alessandro Bisdomini

Letizia Corso

Elena Fredianelli

Stefano Niccolai

Silvia Tedeschi

Sistema informativo

LdP GIS- coord. Luca Gentili

Aspetti progettuali di dettaglio

David Fantini

Aspetti geologici

Franco Pioli

Roberto Rubegni

Aspetti Idraulici

Luca Moretti

Piano delle Funzioni

Marco De Bianchi

Alessandro Bisdomini

Aspetti agronomici

Simone Pinzauti

Aspetti giuridici

Studio Gracili Associato

Aspetti perequativi

Stefano Stanghellini

Aspetti storici

Barbara Catalani

Marco del Francia

Aspetti archeologici

Università degli studi di Siena

Dipartimento di archeologia e storia
delle arti

Aspetti della valutazione

Massimo Bastiani

Alessandro Melis

Francesco Papa

Alessandro Bisdomini

Elena Fredianelli

Silvia Tedeschi



Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

1. CAPITOLO I - INTRODUZIONE - GENERALITA'

L'Amministrazione comunale di Grosseto riconosce il valore e l'importanza insostituibile del verde urbano in relazione alla molteplicità di funzioni che questo riveste nel miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria, nonché nell'arricchimento estetico e paesaggistico degli spazi edificati al fine di garantire ai cittadini la migliore vivibilità delle aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale è impegnata alla conservazione, alla manutenzione, all'arricchimento, al miglioramento delle aree verdi di propria competenza; si impegna altresì a stimolare i cittadini privati nonché gli esercenti di attività economiche, alla conservazione al miglioramento, all'incremento del patrimonio verde anche attraverso specifiche indicazioni contenute nel presente regolamento nonché offrendo la assistenza necessaria allo scopo.

Il Regolamento del Verde Urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

1 ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO (OSS. n. 1109)

1 Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- ◆ Tutelare e promuovere il Verde sia pubblico che privato come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
- ◆ Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione.
- ◆ Favorire e regolare gli usi delle aree verdi del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti.
- ◆ Disciplinare le modalità di intervento sul verde pubblico e privato indicando le più consone al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio verde esistente, alla connessione fra aree verdi in modo da favorire la circolazione delle specie e la biodiversità.
- ◆ Diffondere la cultura del verde attraverso la sensibilizzazione e l'informazione del cittadino.
- ◆ Disciplinare la tutela delle alberature urbane in proprietà privata nonché installazioni e piantagioni per la riqualificazione estetica e funzionale dell'ambiente cittadino nel rispetto delle normative vigenti.

2. Il verde urbano ed extraurbano di Grosseto è suddiviso in verde orizzontale e verticale e nelle seguenti tipologie di verde:

- ◆ verde storico
- ◆ verde sportivo
- ◆ parchi e giardini
- ◆ alberature
- ◆ incolti agricoli e non
- ◆ verde strade extraurbane
- ◆ verde cimiteriale
- ◆ verde didattico (all'interno di plessi scolastici)

3 Quantificazione del verde urbano ed extraurbano: censimento del verde ed informatizzazione dei risultati

- ◆ L'entità dell'estensione del verde pubblico di Grosseto, ammonta a circa 135 ha (valori rilevati al 2002), corredato di 13.000 specie arboree di prima, seconda e terza grandezza.
- ◆ L'Amministrazione comunale di Grosseto provvede alla realizzazione in forma analitica del censimento del verde urbano ed extraurbano di proprietà e di gestione pubblica; detto censimento, realizzato su base informatizzata e attestata sul sistema GIS comunale, rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione della manutenzione e della pianificazione del verde. **IL CENSIMENTO DEL VERDE DOVRÀ PREVEDERE ANCHE UNA VALUTAZIONE DELLO STATO FITOSANITARIO OLTRE CHE DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI. LE MODALITÀ TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO SARANNO DEFINITE DAL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.**
- ◆ Sulla base delle risultanze del Censimento l'Amministrazione provvede a stimare la rimozione determinata dalla presenza di alberi ed arbusti della CO₂ atmosferica nonché di polveri ed altri inquinanti dell'aria, mettendo a disposizione del pubblico e degli altri Enti territoriali i risultati osservati.

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

- ◆ In relazione a quanto osservato l'Amministrazione pianifica i necessari interventi di miglioramento, di sostituzione, di integrazione degli spazi verdi al fine di conseguire i migliori risultati possibili in merito all'abbattimento degli inquinanti. Fornisce al tempo stesso indicazioni e/o prescrizioni ai soggetti privati, anche in sede di permesso a costruire, sulla più idonea sistemazione a verde degli spazi di nuova edificazione ovvero delle aree urbane o extraurbane oggetto di riqualificazione ed a qualunque finalità destinate.
- ◆ Ogni 5 anni l'Amministrazione provvede all'aggiornamento del Censimento integrando le informazioni disponibili con quelle delle nuove aree verdi realizzate.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le argomentazioni trattate nel presente regolamento prendono spunto ed indicazioni dalle fonti normative seguenti. Le disposizioni di legge inerenti la lotta obbligatoria a determinati parassiti o patologie di interesse anche per la salute pubblica sono riportate nel capitolo specifico.

- Costituzione Italiana art. 9 – *La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;*
- R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267 – *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;*
- R.D. 16 marzo 1942 n° 262 - Codice civile art. 892-899 – *Distanze per gli alberi;*
- DPR 11 luglio 1980 n° 753 – *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;*
- L. 29 gennaio 1992 n° 113 – *Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;*
- Legge 11 febbraio 1992 n° 157 – *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;*
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 – *Nuovo codice della strada;*
- DPR 16-dicembre 1992 n° 495 – *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;*
- L. R. 21 marzo 2000 n° 39 e s.m.i. – *Legge Forestale della Toscana;*
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n° 48/R – *Regolamento Forestale della Toscana;*
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 – *Codice dei beni culturali e del paesaggio emendato con DPCM 12/12/2005, D.Lgs 156/2006, 157/2006 integrato e corretto con D.Lgs 62/2008 e D. Lgs 63/2008;*
- L.R. 3 gennaio 2005 n°1 – *Norme per il governo del territorio.*

1 ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento si applica:
 - a. a tutte le aree sistemate a verde attrezzato o ornamentale, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla loro ubicazione, esistenti nel territorio comunale
 - b. alle alberature pubbliche e private interne ai centri abitati e non
 - c. alle alberature pubbliche e private ubicate in toto o in parte entro m. 30 dalla linea di mezzera delle strade pubbliche
 - d. alle alberature a prevalente funzione ornamentale pertinenti a edificazioni ubicate esternamente alle aree di cui ai punti "b" e "c", per gli arbusti e siepi, sia isolati che in assembramento.
- 2) Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:
 - a. gli alberi da frutto, con esclusione di olivi, noci, ciliegi ed esemplari di rilievo
 - b. gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (impianti di arboricoltura da legno)
 - c. gli alberi facenti parte di formazioni forestali e non richiamati alla dimensione di superficie boscata o bosco secondo la normativa vigente (L.R. 39 del 2000 e s.m.i. Legge forestale della Toscana)
 - d. alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà che a piena maturità non raggiungono una altezza di m 3 nel rispetto delle distanze previste dall'art. 892 e seguenti del C.C.

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

1 ART. 3 - Funzioni dell'Amministrazione pubblica

- 1) L'Amministrazione Comunale, garantisce in economia, o in appalto, la manutenzione e la realizzazione delle aree a verde pubblico, con lo scopo di evidenziarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria ed ambientale, ed utile ad aumentare la biodiversità; svolge ruolo d'indirizzo tecnico e di controllo per le aree private poste in ambito urbano. L'ufficio competente è UFFICIO LL.PP.- PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.
- 2) L'Amministrazione controlla altresì che il patrimonio arboreo privato venga sottoposto ad una gestione altrettanto oculata.
- 3) L'Amministrazione Comunale fornisce indirizzi, suggerimenti e linee attuative a chiunque li richieda, utili alla realizzazione e gestione del verde privato, nonché chiarimenti e delucidazioni su quanto riportato nel presente Regolamento.

2.CAPITOLO II - VERDE VERTICALE (ALBERI ED ARBUSTI)

2. Art. 4 - Interventi di rilevante importanza su alberature di competenza pubblica (OSS. n. 1109)

- 1) L'Amministrazione Comunale ha fra le sue prerogative il conseguire la permanenza e la conservazione del verde pubblico nonché il dovere di garantire sicurezza pubblica da pericoli di cedimento di alberi o di parti di essi. Pertanto è suo peculiare compito preservare l'efficienza e la stabilità delle alberature stesse .
- ~~2) Eventuali abbattimenti di alberi che si rendessero necessari, effettuati a cura dell'Ufficio comunale competente, aventi rilevante entità e limitati a casi strettamente necessari, vengono comunicati preventivamente agli organi collegiali Comunali e alla cittadinanza tramite i vari canali di diffusione.~~

2) EVENTUALI ABBATTIMENTI DI ALBERI CHE SI RENDESSERO NECESSARI, PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE TECNICA, VENGONO COMUNICATI AGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI E ALLA CITTADINANZA TRAMITE I VARI CANALI DI DIFFUSIONE.

- 3) L'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico - colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale.
- 4) Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con alberi della stessa specie, o di specie diversa, da collocare in aree a verde, viali ecc. anche in zone diverse da quelle di espanto. **CIÒ DOVRÀ AVVENIRE CON UTILIZZAZIONE DI SPECIE VEGETALI AUTOCTONE DI PROVENIENZA LOCALE E/O ALTRE SPECIE COMPATIBILI CON GLI EVENTUALI SPAZI MINIMI DI MESSA A DIMORA PER GARANTIRE UN CORRETTO SVILUPPO DEGLI APPARATI RADICALI.**
- 5) I casi in cui gli abbattimenti si rendono necessari, possono così sinteticamente riassumersi:
 1. stati di conclamata instabilità derivante da fattori meccanici o biologici, con creazione di situazioni di pubblica pericolosità;
 2. presenza in luoghi non compatibili con la pubblica incolumità e con i dettami del Codice della strada;
 3. affezione da fitopatie non sanabili con procedure fitoiatriche e che presentino caratteri di epidemicità tale da compromettere la salute di altre piante;
 4. condizioni generali precarie, legate all'età ed al declino vegetativo;
 5. provocazione di danni non sostenibili al patrimonio pubblico e privato;
 6. insistenza su aree soggette ad opere di pubblica utilità non altrimenti strutturabili.

2. Art. 5 - Norme da osservare in occasione di abbattimenti di alberi di competenza pubblica

1. Durante le operazioni di abbattimento di alberi posti sul territorio pubblico, gli operatori, sia essi dipendenti diretti dell'Amministrazione Comunale, che in appalto dovranno osservare ogni provvedimento e norma al fine di :
 - prevenire ogni tipo di incidente nell'area interessata ai lavori;
 - limitare eventuali danni a manufatti e beni di proprietà privata presente nell'ambito di intervento ;
 - garantire, nei limiti del possibile la fluida circolazione del traffico veicolare e pedonale .
A tal fine dovrà essere apposta idonea segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto del Codice della strada;
 - ridurre al massimo i rischi di trasmissione di fitopatie aventi carattere epidemico adottando le opportune misure e accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia.
2. In caso di abbattimenti eseguiti in appalto, ulteriori prescrizioni ed accorgimenti da osservare verranno specificati nei relativi capitolati speciali.
3. Tali norme sono estensibili anche nei confronti dei privati i quali, per effettuare le citate operazioni, dovranno avvalersi di operatori specializzati nel settore, al fine dell'effettuazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Art. 6 Interventi di rilevante importanza su alberature di competenza privata – abbattimenti (Oss. nn. 789, 1037, 1109 e 1123)

1. Ferme restando le indicazioni contenute nel precedente art. 5, gli abbattimenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'UFFICIO VERDE PUBBLICO, dietro presentazione di specifica domanda, nella quale siano evidenziati:
 - le generalità e il recapito telefonico del proprietario o suo delegato;
 - l'ubicazione di intervento;
 - il numero e le specie delle piante da abbattere;ad essa deve essere obbligatoriamente allegata:
 2. perizia tecnica redatta da professionista abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista, **PERITO AGRARIO**) che attesti le motivazioni dell'abbattimento, in particolare secondo quanto riportato al precedente art. 5, allegando perizia redatta secondo la metodologia V.T.A. Analogamente potranno essere presentati, sempre a firma di professionisti abilitati, progetti di ristrutturazione con sostituzione motivata di alberature o nuova realizzazione di aree a verde.
 3. La perizia tecnica deve essere comprensiva di documentazione fotografica e di elaborati grafici relativi allo stato attuale e di progetto, nonché della verifica, sulle cartografie ufficiale, della sussistenza o meno di vincoli sovraordinati.
 4. ~~Salvo casi particolari ed espressamente indicati e tecnicamente motivati, gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'abbattimento.~~

4) SALVO CASI PARTICOLARI ED ESPRESSAMENTE INDICATI E TECNICAMENTE MOTIVATI, GLI ALBERI ABBATTUTI DEBBONO ESSERE SOSTITUITI SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO CONFORMEMENTE AI CRITERI ILLUSTRATI AI COMMI PRECEDENTI.

5. Nei casi di richiesta di titoli edilizi che comportino l'abbattimento di alberi, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione tecnica atta a verificare la situazione del verde prima degli interventi nonché le opere atte a minimizzare i danni eventuali alle specie da conservare ovvero le proposte di sostituzione e di integrazione al termine dei lavori. L'Ufficio edilizia privata dovrà trasmettere all'Ufficio verde pubblico gli elaborati relativi al fine di compiere le necessarie verifiche e dettare le dovute prescrizioni operative.
6. Alla domanda presentata seguirà un sopralluogo di verifica e di indirizzo eseguito da parte di tecnici dell'Amministrazione Comunale, dietro corresponsione di un contributo di € 30 (trenta) da effettuarsi tramite bollettino di CVC n. 118588 intestato all'Amministrazione Comunale con causale di versamento: domanda di abbattimento alberature.
7. In seguito a tale sopralluogo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere o meno

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

l'abbattimento richiesto, in base a tutti gli elementi di fatto e di opportunità raccolti. L'Amministrazione si riserva di emettere il relativo Nulla Osta entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per gli alberi ubicati in zona a vincolo paesaggistico il termine per l'espressione del parere è di giorni 120 come previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 per consentire l'acquisizione del necessario parere della Soprintendenza ai beni naturali e architettonici.

8. Il nulla osta ha validità di anni uno dalla data di rilascio. Se l'intervento è correlato alla presentazione di **DIA TITOLO ABILITATIVO** o alla acquisizione di Permesso a Costruire, la validità è assunta analoga a quella del titolo edilizio.

2.Art. 7 - Scelta delle specie vegetali da mettere a dimora

A) AMBITO PUBBLICO

1. Su territorio pubblico, la scelta delle specie vegetali da impiegare dovrà tenere presenti i seguenti elementi:
 - il sito di intervento (tipologia urbanistica, presenza di manufatti e sotto servizi, spazi vitali disponibili) ;
 - la distanza fra gli alberi e le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;
 - la robustezza dell'apparato legnoso;
 - la non aggressività dell'apparato radicale;
 - la possibilità di garantire una sufficiente pubblica illuminazione;
 - una sufficiente rusticità e facilità di manutenzione;
 - resistenza a malattie;
 - la compatibilità pedo-climatica con l'area da impiantare;
 - il rispetto dei connotati paesaggistici naturali, propri della zona, a cui dovrà essere sempre fatto riferimento;
 - il valore estetico;
 - il rispetto della biodiversità in ambito urbano;
 - la maggiore efficienza e rilevanza nei meccanismi di intercettazione e rimozione degli inquinanti atmosferici dell'aria.

B) AMBITO PRIVATO

1. Per quanto attiene agli impianti effettuati in proprietà private, fermi restando i criteri di scelta esposti al punto precedente, l'Amministrazione Comunale fornisce a richiesta, attraverso i propri tecnici, indirizzi e suggerimenti riguardante la realizzazione di nuovi impianti.
2. Gli interventi di trapianto o di sostituzione sono assoggettati ad autorizzazione del competente ufficio, il quale potrà consigliare, ovvero prescrivere, ai cittadini le specie idonee, conformi alla conservazione del paesaggio, privilegiando di norma le specie autoctone e quelle a cui è riconoscibile, dal punto di vista fito-geografico e storico-botanico, un lungo indigenato e un ruolo ornamentale legato alla tradizione locale.
3. Nei rapporti fra privati confinanti o pertinenze pubbliche deve essere tenuto conto dei dettami previsti dal Codice Civile.

2.Art. 8 - Accorgimenti da adottare nell'impianto di alberi ed arbusti su territorio pubblico e privato (OSS. n. 1109)

A) DISTANZE DI IMPIANTO

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di distanze minime d'impianto e in particolare quanto disposto dai D.Lgs 285/92 e D.P.R 495/92 e successive modificazioni come da artt. 892 e 893 del C.C., per la realizzazione di nuove aree a verde o alberature urbane sono indicati i seguenti valori orientativi :
 - per specie con potenzialità di accrescimento in altezza in fase adulta di m 20 e oltre, distanza di piantagione di m 12;
 - per specie con potenzialità di accrescimento in altezza in fase adulta di m 16, distanza di piantagione di m 10;
 - per specie con potenzialità di accrescimento in altezza in fase adulta di m 12, distanza di

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

- o piantagione di m 8;
 - o per specie con potenzialità di accrescimento in altezza in fase adulta di m 6 e inferiore, distanza di piantagione di m 4.
2. Nel caso d'impianto in prossimità di edifici, la distanza dal fronte dell'edificio è data dalla metà dei valori indicati in rapporto alla dimensione delle piante.
 3. Nel caso di impianto in prossimità di attrezzature tecniche verticali (pali di illuminazione, cartellonistica, segnaletica ecc.) è necessario che la sagoma dell'attrezzatura non invada lo spazio di pertinenza della chioma da adulta, ovvero che la chioma non interferisca nel cono di illuminazione.

B) NORME ED ACCORGIMENTI DA RISPETTARE IN FASE DI IMPIANTO e TRAPIANTO

1. In caso di piantagione su pavimentazioni impermeabili (strade asfaltate, marciapiedi, strutture di servizio ecc.), alla base degli alberi dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio, convenientemente delimitato dalla circostante pavimentazione, tale da consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e dei tronchi, gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque ed impedire deformazioni e sconnessione ai pavimenti. Tale spazio (denominato "tornello") dovrà avere le dimensioni minime di cm 250x250 in caso di impianti in aiuola singola, oppure una larghezza minima di 150 – 200 cm per aiuole lineari. Deroche a tali dimensioni minime potranno essere concesse in caso si adottino soluzioni tecniche specifiche atte a minimizzare i fenomeni di compattamento e di asfissia o di ristagno idrico; a titolo di esempio: sistemi di arieggiamento sottosuperficiale, sistemi di drenaggio tubolari, pavimentazioni che consentano il passaggio di aria (pavimenti "flottanti"), preparazione di suoli particolari (*structural soils*) o altro che potrà essere valutato dall'Ufficio Verde e regolarmente approvato. **AL FINE DI EVITARE PROBLEMI DI ATTECCIMENTO E SVILUPPO STENTATO DELLA PIANTA, DOVRANNO ESSERE SCELTE SPECIE VEGETALI CARATTERIZZATE DA SVILUPPO DELL'APPARATO RADICALE ADATTO AD EVENTUALI PICCOLI SPAZI DI IMPIANTO .**
2. Nel caso di piantagioni su suolo soggetto a transito veicolare o pedonale a ridosso delle piante, i *tornelli* delle piante dovranno essere colmati con materiale arido sciolto o con appositi manufatti grigliati, posati in modo complanare alla pavimentazione, tali da garantire la percorribilità delle aree, non arrecare ostacolo ed inciampo e consentire la permeabilità del suolo. I tronchi dovranno essere adeguatamente protetti da urti e danneggiamenti vari con strutture lignee o metalliche.
3. Le distanze sopra riportate potranno essere ridotte nel caso di interventi di forestazione Urbana.
4. Al fine di ridurre al minimo i rischi di moria da trapianto occorrerà preparare l'esemplare arboreo e arbustivo con specifici accorgimenti tecnici: la preparazione della pianta dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuando attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della specie, riempiendo lo scavo con terriccio leggero in modo da permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare.
5. Il trapianto andrà effettuato nel rispetto del ciclo biologico della pianta e durante la fase di riposo vegetativo, cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario; nel caso di palmizi, il periodo consentito per il trapianto è limitato a giugno - agosto.
6. La chioma delle piante, prima dell'estirpazione, dovrà leggermente essere ridotta come l'apparato radicale; la chioma rimasta dovrà essere irrorata da sostanze antitraspiranti in formulati commerciali.
7. Dopo il trapianto dovranno essere utilizzate protezioni contro l'eccessiva insolazione come la copertura del fusto con telo di juta, da rimuovere nella primavera successiva .
8. Gli interventi di ancoraggio e di riqualificazione degli apparati radicali dovranno essere eseguiti previa autorizzazione e secondo le prescrizioni tecniche dettate dal competente ufficio.

C) AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE.

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
2. Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare avente per centro il fusto della pianta e di diametro :
 - a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato (cipresso, pioppo cipressino, carpino piramidale, ecc.)
 - b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

(leccio, robinie, tiglio, ecc.) o comunque più espanso di quello precedente.

D) NUOVI IMPIANTI.

1. Valgono tutti gli accorgimenti e indirizzi di cui sopra.
2. Ove disponibili e nel caso di conclamata pericolosità di trasmissione patologie gravi ed epidemiche (es. cancro del cipresso, grafiosi dell'olmo, ecc.), dovranno essere impiegate varietà o cultivar di specie migliorate o resistenti alle avversità il cui status dovrà essere attestato da relativa certificazione ai sensi della normativa vigente.

E) CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE

Le piante possono essere in contenitore, di zolla o a radice nuda. Le piante in contenitore possono essere messe a dimora anche nel periodo estivo, tali piante però non devono sostare nel contenitore troppo a lungo, perché l'anomala disposizione delle radici, che può intervenire, compromette la successiva stabilità della pianta.

Le piante di zolla possono essere confezionate con rete non zincata e juta, con sola juta, nel caso di zolle con diametro inferiore a 30 cm., o con film plastici ad alta porosità (Plant Plast); in quest'ultimo caso il materiale occorso per la zollatura deve essere rimosso all'impianto. La dimensione della zolla deve essere ben rapportata alle dimensioni della pianta, come riportato nella tabella seguente per le piante d'alto fusto.

<u>Circonferenza del tronco a 1 metro da terra (cm)</u>	<u>Diametro della zolla (cm)</u>	<u>Lunghezza della zolla (cm)</u>
14-16	50	35 - 40
16-18	55	40 - 45
18-20	60	45 - 50
20-22	65	50 - 55
22-25	70	55 - 60
25-28	75	60- 65
29-32	80	65 - 70
33-37	90	70 - 75
38-42	100	80 - 85

Le piante a radice nuda possono essere impiegate solo se la circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, è inferiore a cm. 16

– Alberi - Latifoglie

Sono definiti alberi le piante legnose con più di due anni di età, con ramificazioni inserite su un asse (fusto) che deve essere dritto e assurgente. Qualora siano ottenuti per innesto non dovranno essere evidenti fenomeni di disaffinità. Dovranno essere sani e vigorosi in relazione alla specie di appartenenza ed alla cultivar, dovranno essere fornite di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale; a tal proposito, dovranno aver subito almeno due trapianti.

Gli interventi di potatura subiti dalle piante in vivaio non devono aver determinato riprese vegetative (cosiddette "a pipa") che ne discostino la linea da quella dell'asse centrale; i tagli dovranno essere ben cicatrizzati e non dovranno essere evidenti tagli con diametro eccedente i cm 2. Dovrà essere sempre evidente una sola cima che manifesti una giusta dominanza apicale rispetto a tutte le altre cime della chioma.

In base alla forma di allevamento si possono distinguere alberi:

- a forma libera - piante con ramificazioni presenti su tutto l'asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziali modifiche dei modelli naturali di crescita.
- impalcati - piante allevate per impieghi particolari (viali, alberate, frutteti ecc.) nelle quali si tende all'ottenimento di un unico fusto principale, nudo fino all'altezza della prima impalcatura; dovrà essere evitato il difetto comune nelle piante impalcate che consiste nell'inserimento delle branche del primo

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

palco tutte alla stessa altezza.

Gli alberi dovranno avere ramificazioni uniformemente distribuite sul fusto e sviluppate in modo che la chioma sia uniforme ed equilibrata rispetto al fusto.

Nella tabella sotto riportata sono evidenziate le opportune corrispondenze fra alcuni parametri caratteristici degli alberi delle seguenti specie: *Tilia* sp.pl., *Juglans* sp.pl., *Platanus* sp.pl., *Acer saccharinum*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*, *Pawlonia imperialis*, *Liriodendron tulipifera*, *Celtis australis*, *Ginkgo biloba*, *Quercus robur*, *Prunus avium* ed altre piante di sviluppo analogo.

<u>Circonferenza del tronco a 1 metro da terra (cm)</u>	Altezza media (m)	Altezza massima (m)	Altezza della chioma (m)
10 - 12	3	4	
12 - 14	3,5	4,5	2
14 - 16	4	5	
16 - 18	4,5	5,5	3
18 - 20	5 - 5,5	6,5	
20 - 25	6	7	4

Per alberi a sviluppo più contenuto, quali *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Malus* sp.pl., *Ostrya carpinifolia*, Ciliogi da fiore, *Prunus* Pissardi, *Cercis siliquastrum*, sono da prendere a riferimento i dati riportati nella tabella seguente:

<u>Circonferenza del tronco a 1 metro da terra (cm)</u>	Altezza media (m)	Altezza massima (m)
8-10 e 10-12	2,5 - 3	3,5
12-14 e 14-16	3 - 3,5	4
16-18	3,5 - 4	5

In ogni caso lo sviluppo della pianta deve essere armonioso e regolare ed i rapporti fra le dimensioni del tronco, l'altezza totale e quella della chioma devono essere conformi alle caratteristiche della specie e della cultivar, evitando scrupolosamente le piante filate perché allevate con sesto di impianto insufficiente.

-Alberi – Coniferae

Per quanto attiene alle caratteristiche generali, anche per questo gruppo di alberi vale quanto detto per le latifoglie; particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione della forma della chioma, che dovrà essere assolutamente regolare e priva di "buchi" per assenza, danneggiamento o ridotto sviluppo di una o più branche.

Anche per le conifere e le taxacee dovrà essere presente una sola cima che evidenzii una giusta ed equilibrata dominanza apicale.

Non dovranno essere evidenti tagli di potatura, con la sola eccezione delle spalcatore.

-Arbusti e cespugli

Sono caratterizzati dalla presenza di più assi che si dipartono da un'unica ceppaia o che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell'apparato radicale, tali assi dovranno essere almeno 4 ed almeno 2 dovranno avere l'altezza richiesta in perizia; dovranno inoltre avere ottimo vigore vegetativo.

F) VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ciliegi a fiore (*Prunus sp.pl.*);
- piante femminili di pioppi e salici (*Populus sp.pl.* e *Salix sp.pl.*) e di *Gingko biloba*.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

G) VERDE PENSILE (TETTI E MURI VERDI)

Interventi a carattere innovativo anche se fondati su basi storiche antichissime, possono conseguire scopi molteplici tra cui, oltre all'arricchimento della qualità del paesaggio costruito (in modo particolare per le aree ad alta densità di urbanizzazione a carattere industriale commerciale), anche la mitigazione degli estremi termici ed acustici, consentendo di conseguire importanti risparmi energetici nella climatizzazione, nonché abbattere polveri e sostanze inquinanti generate dalle emissioni gassose delle attività industriali e dei trasporti su gomma.

L'Amministrazione comunale di Grosseto incentiverà con propri provvedimenti la realizzazione di strutture a verde pensile in particolare nelle aree di urbanizzazione recente ed il competente Ufficio Verde Urbano fornirà le indicazioni e le prescrizioni necessarie alla realizzazione di sistemi a verde di elevata efficienza ambientale.

H) FORESTAZIONE URBANA

La forestazione di aree verdi arricchisce sensibilmente il territorio, sia da un punto di vista paesaggistico che ambientale, andando a creare microsistemi dove viene mantenuta la biodiversità e si costituiscono possibili corridoi ecologici e barriere naturali alle diffusioni di inquinanti e del rumore.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di ampliare annualmente il patrimonio verde con progetti di forestazione urbana che richiamino i principi dettati dalla L. 29 gennaio 1992, n.113.

2.Art. 9 - Accorgimenti da seguire per la manutenzione di specie vegetali (OSS. n. 1109)

A) POTATURE

1. Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto strutturale, la stabilità e lo sviluppo futuro, rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale.
2. La tecnica di potatura più corretta ed ammissibile è quella comunemente indicata come "*Natural Target Pruning*", che si basa sulle capacità naturali degli alberi di produrre un callo cicatriziale efficiente a seguito del taglio. La tecnica si basa sul rispetto della cd. *costolatura* o *ruga* della corteccia e del *collare* del ramo (rigonfiamento che spesso si nota alla base del ramo o della branca in posizione inferiore): solo basandosi su queste due strutture è possibile stabilire le corrette posizioni e direzioni di taglio in rapporto all'angolo che la branca o il ramo formano con il tronco.
3. I tagli di potatura, salvo casi particolari legati alla biologia di alcune specie vegetali, dovranno essere realizzati nei periodi di stasi vegetativa evitando comunque il periodo di nidificazione attiva degli uccelli.
4. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi assoggettati in passato a potature drastiche, per i quali si rendano necessari interventi di contenimento e di regolarizzazione dello sviluppo della ramificazione, nonché le potature di rami e branche che, rotti o indeboliti da fattori esogeni (agenti atmosferici) o endogeni (patologie), risultano pericolosi per la pubblica incolumità. In tal caso, per quanto riguarda le alberature di proprietà comunale, dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.

Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di Platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del D.M. 17 aprile 1998 e alle successive

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

direttive emesse dall'ARPAT emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

5. Gli interventi di potatura possono così sintetizzarsi:
- **potatura di rimonda**, intesa come intervento di taglio operato all'inserzione con ramo di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'asportazione dei rami secchi mutilati o malati, dei succhioni e dei polloni nonché dei giovani germogli sviluppatasi lungo gli assi legnosi;
 - **potatura di contenimento o di ritorno**, intesa come intervento di taglio operato all'inserzione di ramo di ordine inferiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al contenimento della branca con la sua cimatura e da effettuare in prossimità di un ramo laterale, utile a ristabilire la dominanza apicale e a formare una nuova cima più bassa della precedente;
 - **capitozzatura**, intesa come intervento normalmente da evitare e ammesso solo in casi particolari da valutare singolarmente, comprendente il taglio operato all'inserzione con il fusto o con rami di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'accorciamento o all'eliminazione di branche (rami di età superiore ai 2 anni) di diametro massimo di cm 8 (otto), avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa". La capitozzatura non dovrà mai essere effettuata su conifere a portamento monopodiale, ad eccezione per quelle costituenti siepi, bordure o gruppi da mantenere in forme architettoniche (arte topiaria). L'intervento di cimatura potrà essere applicato solo su piante ad alta resistenza ai tagli e comunque previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio VERDE PUBBLICO;
 - **potatura di risanamento o di riforma o di bonifica**, intesa come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al ripristino dell'ordine fillostassico e alla distribuzione ordinata di ramificazione portante a ordine scalare su cui favorire l'inserimento di impalcature laterali adeguatamente distanziate e il rilascio di ramificazione di ordine inferiore;
 - **potatura di allevamento**, intesa come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, applicata nei primi anni di vita della pianta, mirata al graduale innalzamento dell'altezza d'inserzione della chioma sul fusto o alla semplice rimonda o alla realizzazione di forme obbligate tramite cimatura;
 - **potatura d'impianto**, intesa come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato ad equilibrare la superficie della chioma a quella dell'apparato radicale tramite applicazioni di p. di rimonda, p. di allevamento e p. di ritorno all'atto della messa a dimora;
 - **potatura su palmizi**, intesa come intervento di taglio operato rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'asportazione di eventuali rampicanti lungo lo stipite e alla ripulitura della chioma tramite asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle foglie secche delle vecchie infiorescenze e spate, taglio di foglie verdi con rilascio di tacche refilate e di lunghezza definita, mantenimento delle nuove infiorescenze e dei giovani caschi di datteri. Non è ammesso l'eccessivo taglio delle foglie, con conseguente rilascio di "ciuffo apicale" e la scorticatura dello stipite.

5BIS. LA GESTIONE DEL PINO DOMESTICO, IN PARTICOLARE, DEVE PREVEDERE ANALISI E POTATURE SPECIFICHE, VISTO CHE LA REALIZZAZIONE DI POTATURE GENERICHE E SPALCATURE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE IL RISCHIO DI CADUTE A TERRA. NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, IN AMBITO URBANO, DEVE ESSERE PREVISTA LA PROGRESSIVA SOSTITUZIONE DI FILARI DI PINI E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DOVE QUESTI FILARI DEVONO ESSERE MANTENUTI PER MOTIVI STORICI O PAESAGGISTICI SPECIFICI.

6. Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:
- per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
 - per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 20 agosto);
 - per i lecci in un periodo compreso tra 1 aprile e 15 giugno;
 - per i palmizi in un periodo indicato tra marzo e settembre;
 - per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
7. Le predette operazioni sono eseguibili tramite ausilio di piattaforma idraulica o autoscala, di scale e

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

tramite l'impiego di tecnica di risalita in arrampicata libera (Tree-Climbing), nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, avendo cura di non arrecare danni alle piante o a parti di esse e senza l'utilizzo dei ramponi; gli attrezzi da taglio impiegati, nel passare ad interventi su altre piante, devono essere accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% e comunque è fatto obbligo l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a termine di legge.

8. Quanto indicato è valido sia per vegetali posti sul territorio pubblico che privato. Per quanto riguarda privati cittadini, le operazioni di potatura, salvo i casi espressamente indicati, non necessitano di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.
9. **IN LINEA DI PRINCIPIO, IL VERDE URBANO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO SOLAMENTE COME ELEMENTO ARCHITETTONICO DI ARREDO, MA DEVE ESSERE VISTO COME INSIEME DI INDIVIDUI CHE, BIOLOGICAMENTE, FIOLOGICAMENTE E MECCANICAMENTE DEFINITI, DEVONO ESSERE CONOSCIUTI PER ESSERE GESTITI; PER TALE MOTIVO LE OPERAZIONI DI GESTIONE DEL VERDE URBANO DEVONO ESSERE APPLICATE SEGUENDO CRITERI DI POTATURA CHE TENGANO CONTO DELLE PIANTE NELLA LORO SINGOLARITÀ E SPECIFICITÀ, EVITANDO INTERVENTI APPLICATI TALVOLTA UNIFORMEMENTE ANCHE SU ESEMPLARI DI DIFFERENTI SPECIE E CON PECULIARI CARATTERISTICHE MECCANICHE E FIOLOGICHE.**

2.Art. 10 - Interventi di scavo su terreno in prossimità di alberature

1. Le operazioni di scavo o altre manomissioni del suolo in prossimità di alberi sono regolamentate da specifico disciplinare emesso dall'Amministrazione Comunale e pertanto ad esso assoggettate.
2. Resta comunque inteso che gli interventi di scavo nelle vicinanze di alberature dovranno essere sempre eseguiti nell'interesse dell'integrità, della salute e della stabilità delle piante.

2.Art. 11- Controllo e cura delle malattie delle piante

1. Chiunque sia in possesso di essenze vegetali in ambito urbano è tenuto obbligatoriamente al controllo costante dello stato fitosanitario, al fine di evitare pericolose diffusioni epidemiche di malattie o di parassiti vegetali e animali. Allo scopo è tenuto ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale, mettendo a conoscenza i preposti uffici comunali e sanitari.
2. Sono fatte salve le misure di profilassi contenute nei dispositivi legislativi per interventi in materia fitosanitaria, a cui tutti si devono attenere per il conseguimento della conservazione in buono stato vegetativo delle superfici verdi e in special modo nel D.M. 9/11/2007 in materia di lotta obbligatoria al cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Forster); nel D.M. 20/10/2007 in materia di lotta contro la Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa* Den. et Schiff.), nel D.M. 30/10/2007 misure di emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* (Yasumatsu); nel D.M. del 17/04/98 in materia di lotta contro il Cancro Colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f.sp. platani Walter), nel D.M. 9/11/2007 in materia di lotta contro il Punteruolo Rosso della Palma (*Rhynchophorus ferrugineus* Oliver), nel D.M. 22/11/1996 contro l'insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse), nel programma di salvaguardia fitosanitaria del patrimonio forestale della Toscana (Del. G.R. n. 10 del 12/01/1998) con lo specifico riferimento al Cancro del Cipresso (*Seiridium cardinale* (Wag.) Sutton & Gibson), nel D.M. del 27/03/96 in materia di lotta al colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora* (Burrill) Wins.), nel D.M. 29/11/1996 in materia di lotta contro il virus della vaiolatura delle Drupacee (Sharpa).
Inoltre, data la pericolosità riconosciuta dalla comunità scientifica, sono fatte salve le disposizione riportate dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale in materia di lotta contro la *Metcalfa pruinosa* (Say), *Cameraria Oridella*, Processionaria delle Querce (*Traumatocampa quercifolia*) e *Limantria dispar* e sulle disposizioni contenute in D.M. del 22/12/93 in merito all'accompagnamento del passaporto C.E. per quelle piante da utilizzare nei nuovi impianti a verde urbano sul territorio comunale. Per quanto concerne i metodi di lotta e sull'uso dei presidi sanitari e medico chirurgici, valgono le disposizioni contenute in D.Lgs. 194/95, D.P.R. n. 1255/68 e D.P.R. n. 223/88; in materia di igiene il D.Lgs. n. 389/97.
3. La cura delle patologie rilevate o la loro prevenzione deve avvenire con fitofarmaci o altre procedure

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

approvate dalla competente ASL e dovrà essere adottato ogni procedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene ambientale; dovranno essere evitati rilasci di prodotti tossici nel terreno e nell'atmosfera: a tal fine si suggeriscono di effettuare, qualora possibile, principalmente trattamenti endoterapici per iniezioni interna.

4. In merito all'identificazione e alla valutazione della stabilità degli alberi "a rischio statico" di proprietà pubblica, queste sono effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale, in quanto curatore del catasto delle alberature urbane, il quale potrà eventualmente avvalersi del parere di un tecnico di fiducia per la stima in oggetto. Tale indagine viene espletata mediante l'applicazione del metodo V.T.A (Visual Tree Assesment).
Sulla base delle risultanze l'Ufficio prenderà i provvedimenti ritenuti più opportuni ed urgenti in merito alla messa in sicurezza degli alberi.
5. In caso di manifesta pericolosità di alberi privati, di cui sia stata messa a conoscenza l'Amministrazione Comunale dai canali ufficiali (polizia municipale, uffici comunali, ASL ecc.), appurata la pericolosità delle piante secondo la procedura indicata o verificata l'affezione a carico di esse da parte di malattie conclamate ed epidemiche per le quali non possa essere adottato altro rimedio curativo, si riserva di obbligare qualsiasi soggetto all'abbattimento di quelle piante valutate a rischio statico e fitosanitario. In caso di diniego od omissione, l'abbattimento verrà effettuato dal personale del Servizio Manutenzioni del Comune, o a mezzo di imprese incaricate o comandate, sotto l'assistenza tecnica del personale del competente ufficio, con spese d'intervento a carico del soggetto o della proprietà richiedente, sulla base dell'elenco prezzi in uso e delle fatture prodotte.
6. Non dovranno essere introdotte specie vegetali particolarmente suscettibili di diffusione di specifiche fitopatie o proliferazione di insetti parassiti (*Pinus radiata*, *Cupressus arizonica*, *Platanus orientalis* ecc.).

2.Art. 12 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

1. Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico; i giardini storici sono soggetti alla normativa dettata dal D.L. n° 42/2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici.
Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.
2. La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti.
3. Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.
4. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.
In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

2. Art. 13 - Danneggiamenti di alberi ed arbusti su suolo pubblico

1. Tutte le forme vegetali necessitano di tutela e rispetto per garantirne il corretto sviluppo e le proprietà estetiche e funzionali. E' vietata pertanto ogni pratica, intervento od aggressione che possa arrecare danno alle piante. In particolare è, fra gli altri, fatto divieto a chiunque di:
 - a) depositare o versare sali, acidi, basi idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche classificate come tali nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nelle aree di pertinenza delle piante;

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

- b) effettuare nelle aree di pertinenza delle piante ricarichi superficiali di terreno o qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante;
 - c) impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza delle piante;
 - d) applicare strutture di qualsiasi genere agli alberi di proprietà pubblica e privata, indipendentemente dalla loro ubicazione, dato che possono essere causa di pericolo per schianti o attrazione fulmini etc.
2. Chiunque cagioni danno ad una pianta o arbusto di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato sul costo di ripristino o di sostituzione della pianta stessa, in base alle quotazioni di mercato.

3. CAPITOLO III - Verde pubblico orizzontale (aree prative)

3. Art. 14 - Tutela delle aree prative

1. Le superfici investite a verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'ecosistema e della situazione strutturale esistente.
2. E' fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, con qualsiasi azione aggressiva nei loro confronti, nonché l'uso improprio, l'imbrattamento e danneggiamento di strutture e arredi complementari.
3. Eventuali interventi improrogabilmente necessari, ma suscettibili di modificare lo stato generale delle aree e che dovessero arrecare guasti ad aree prative e alle loro infrastrutture, dovranno essere espressamente autorizzati dal competente ufficio comunale, secondo i criteri e le prescrizioni contenute nel disciplinare per interventi di manomissione di suolo pubblico e, in caso di lavori affidati in appalto, dai relativi capitolati speciali.
Nel caso in cui soggetti privati dovessero intraprendere iniziative, manifestazioni, feste, sagre od altri eventi riguardanti aree a verde pubblico, le stesse, in modo complementare ad altre autorizzazioni, dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dall'Ufficio Verde Pubblico comunale, che impartirà le opportune prescrizioni e ne controllerà l'esecuzione.

4. CAPITOLO IV - Norme di carattere generale

4. Art. 15 - Affidamento e sponsorizzazione

1. Relativamente ad aree pubbliche per le quali i privati (persone fisiche o giuridiche) intendano migliorarne l'assetto a verde, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare, loro previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a stesse e la gestione di servizi ad esse inerenti. In tal caso l'affidamento sarà regolato da una apposita autorizzazione e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.
2. L'Amministrazione, nel rispetto del par conditio dei richiedenti, ha inoltre la facoltà di affidare la manutenzione di aree verdi, tipo concedendo in contropartita la facoltà di apposizione di logotipi identificativi o pubblicitari, nel rispetto del Regolamento per le Pubbliche Insegne e sentiti preventivamente gli Uffici competenti (Ufficio Tributi - Affissioni). Tali installazioni dovranno essere comunque regolamentate da specifici disciplinari e relative convenzioni da stilare per singolo caso.

4. Art. 16: Irrigazione del verde privato

1. Si fa assoluto divieto di utilizzare acqua potabile per l'irrigazione del verde, per la pulizia di aree esterne e per qualsiasi altro uso non potabile. Nel caso in cui utenti privati dovessero utilizzare impianti pubblici di acqua non potabile per l'irrigazione delle proprie aree a verde, fatte salve le necessarie autorizzazioni per l'allaccio alle condotte pubbliche, l'impiego delle acque necessarie dovrà essere improntato alla corretta gestione del patrimonio idrico, evitando nel modo più assoluto sprechi e somministrazioni sovrabbondanti le quali non determinano un vantaggio per il verde e, per contro, impoveriscono le risorse idriche, già esigue. Ulteriori e più dettagliate regolamentazioni circa

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

l'utilizzo di acque irrigue, sono contenute nell'apposito disciplinare emanato dall'Amministrazione Comunale.

4.Art. 16 BIS: Condotta dei cani in aree a verde pubblico (OSS. n. 1123)

1. I proprietari e i conduttori dei cani hanno l'obbligo di rimuovere le deiezioni dei loro animali nelle aree destinate a verde pubblico, utilizzando idonea attrezzatura (paletta e sacchetto o sacchetto monouso o altro contenitore a tenuta stagna per la raccolta delle feci). A tal fine i proprietari e i conduttori dei cani devono risultare in possesso di tale attrezzatura in ogni momento ed in ogni luogo, in caso di controllo.
2. E' fatto divieto di condurre i cani nelle aree provviste di specifica segnaletica di divieto e comunque in aree ospedaliere, scolastiche, parchi gioco. Sulle Mura Medicee, nei parchi di Via Giotto ed Ombrone, i cani potranno essere condotti solo al guinzaglio.

5. CAPITOLO V - Verde ed urbanistica

5. Art. 17 - Opere di urbanizzazione

1. Nell'ambito della progettazione di opere di urbanizzazione, le quali prevedano anche la sistemazione a verde di aree, di viali o piazze, prima della sua approvazione definitiva, è richiesto l'esame preventivo da parte dell'ufficio competente per il verde urbano, il quale indicherà eventuali modifiche e fornirà indicazioni. In seguito a tale esame l'Ufficio Verde Urbano rilascia relativa nulla osta con riportati i pareri conseguenti. Tale nulla osta deve essere rilasciato in forma scritta ed entro 45 gg dalla data di ricezione delle documentazioni, sia nel caso che il progetto venga redatto da addetti interni dall'Amministrazione Comunale, che da professionisti esterni.
2. L'ufficio competente per il verde urbano è chiamato inoltre ad esprimere certificazione dei lavori, per la parte relativa al verde, nel corso dei collaudi, sia provvisori che definitivi, dei lavori stessi.

5. Art. 18 - Edilizia privata

1. I progetti per la realizzazione di opere edili che includano anche aree destinate a verde, dovranno essere corredati, in sede di presentazione, anche di un progetto di sistemazione a verde (di parchi, giardini, aiuole, alberature ecc.), redatto da professionista abilitato, in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente regolamento in scala di agevole visibilità (min1:500) e nel quale siano facilmente identificabili le localizzazioni delle piante esistenti e di nuovo impianto, la loro nomenclatura e la loro posizione nell'ambito delle aree ed un piano di tutela del verde esistente. I progetti saranno sottoposti ad esame preventivo del competente ufficio per il verde urbano, il quale esprimerà il proprio parere entro 45 gg dalla data di presentazione, vincolante ai fini del rilascio della concessione edilizia.
2. Qualora gli interventi di urbanizzazione interessino aree di estensione superiore a 2000 m², agli elaborati progettuali dovrà essere allegata una relazione tecnica che evidenzii le potenzialità delle specie arboree ed arbustive proposte di rimuovere la CO₂ atmosferica, nonché altri inquinanti dell'aria (PM10, ossidi di azoto, ozono, ecc.), evidenziando nel particolare la rimozione attesa dei diversi inquinanti nel corso del ciclo di vita di ogni specie.
3. A tale scopo l'Amministrazione Comunale, al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, istituirà un proprio servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la individuazione delle specie più efficaci; definirà inoltre, con apposito disciplinare, le forme e le modalità con cui incentivare l'evoluzione progettuale verso una maggiore e più consapevole utilizzo del verde, nelle varie strutturazioni, per la difesa dell'ambiente ed il miglioramento della qualità dell'aria.

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

5 Art. 19 - Divieti e prescrizioni

E' vietato:

1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati.
3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) può essere autorizzata dal gestore e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
4. La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
5. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
6. Provocare danni a strutture e infrastrutture.
7. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua.
8. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione.
9. L'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano
10. Lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi.
11. L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
12. Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato.
13. Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente
14. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
15. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
16. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.
17. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio o muniti di museruola.
18. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
19. E' vietato l'abbandono di animali all'interno dei parchi e giardini, nonché nelle strutture ad essi collegate (fontane, vasche, ecc.).
20. E' vietato il gioco del pallone al di fuori delle aree appositamente adibite.

6. CAPITOLO VI - Sanzioni

6 Art. 20 - Sanzioni

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno soggette alle seguenti sanzioni, che potranno essere elevate dagli organismi istituzionalmente preposti (comando VV.UU.) anche su segnalazione degli Uffici comunali competenti

OGGETTO	SANZIONI	OBLAZIONI
Utilizzo di aree a verde per manifestazioni senza la necessaria autorizzazione	da € 100 a € 1000	€ 300
Insufficienza nelle misure adottate	da € 50 a € 500	€ 150

Regolamento di tutela del verde pubblico e privato

per la salvaguardia del verde pubblico

Abbattimento di albero di 1° grandezza, non autorizzato	da € 100 a € 1000	€ 300
Abbattimento di albero di 2° grandezza, non autorizzato	da € 50 a € 500	€ 150
Abbattimento esemplare di particolare pregio non autorizzato	da € 500 a € 2000	€ 1000
Riporti di terreno o detriti su verde pubblico	da € 200 a € 2000	€ 500
Pubblicità, segnali, strutture appese ad alberi	da € 10 a € 100	€ 20
Conduzione di cani senza idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni	da € 25 a € 150	€ 50
Inosservanza all'obbligo di rimozione di deiezioni canina	da € 50 a € 300	€ 100
Inosservanza alla conduzione di cani guinzaglio e/o museruola	da € 25 a € 150	€ 50
Danneggiamenti o imbrattamenti a carico di arredi urbani, monumenti ed opere murarie	da € 50 a € 500	€ 150
Abbandono di animali domestici o selvatici	da € 200 a € 1500	€ 600,00